



Università di Genova

AREA PERSONALE
Servizio personale docente
Settore reclutamento e mobilità del personale docente

IL RETTORE

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e in particolare l'art. 24, che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione;

Visto il D.M. 30.10.2015, n. 855, recante la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali di cui all'art. 15 della citata legge n. 240/2010;

Visto il D.R. n. 1986 del 5.6.2017 con il quale è emanato in ultima stesura lo Statuto dell'Università degli studi di Genova;

Visto il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, vigente al momento di pubblicazione del bando di concorso, e in particolare gli artt. 12 e 13;

Visto il **D.R. n. 3791 del 7.8.2023**, emesso in applicazione del citato Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - n. 63 del **22.8.2023**, con il quale è indetta n. 1 procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera A) della Legge 30.12.2010, n. 240, presso il **Dipartimento di Architettura e Design (DAD)**, per il settore scientifico-disciplinare **ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana**, settore concorsuale **08/D1 - Progettazione architettonica**;

Vista la delibera del Dipartimento interessato in data **8.11.2023** con la quale vengono designati mediante sorteggio i componenti della Commissione giudicatrice della procedura in parola;

Visto il **D.R. n. 5412 del 13.11.2023**, mediante il quale viene nominata la Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera A) della Legge 30.12.2010, n. 240, presso il Dipartimento di Architettura e Design (DAD), per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, di cui alle premesse del presente decreto, composta dai seguenti professori: Carmela ANDRIANI, ordinario presso l'Università degli Studi di Genova, Francesco DEFILIPPIS, ordinario presso il Politecnico di Bari e Alberto PIREDDU, associato presso l'Università degli Studi di Firenze;

Vista l'**istanza di ricusazione** proposta da un candidato alla procedura in parola nei riguardi dei Proff. Carmela ANDRIANI e Francesco DE FILIPPIS pervenuta in Ateneo via PEC in data 11.12.2023 (ns. prot. n. 73356 dell'11.12.2023);

Visto il **D.R. n. 6149 del 21.12.2023**, con cui tale istanza è stata accolta ritenendo, in virtù delle motivazioni esposte, in via prudenzialmente opportuna la sostituzione dei due commissari ricusati al fine di garantire una serena, imparziale e trasparente valutazione comparativa dei candidati, e per l'effetto viene annullato il **D.R. n. 5412 del 13.11.2023** limitatamente alla nomina dei commissari ricusati;

Vista la delibera del Dipartimento interessato in data **10.01.2024** con la quale vengono designati, in aderenza alle previsioni regolamentari e in sostituzione dei commissari ricusati, i Proff. Christiano LEPRATTI, associato presso l'Università degli Studi di Genova, e Lina MALFONA, associato presso l'Università degli Studi di Pisa;

Visto il **D.R. n. 677 del 12.02.2024**, pubblicato nel sito istituzionale in data 13.2.2024, mediante il quale la Commissione giudicatrice della procedura in parola viene aggiornata con la nomina dei componenti designati dal Dipartimento di Architettura e Design (DAD) in sostituzione dei docenti ricusati, nel rispetto delle disposizioni regolamentari;

Vista l'**istanza di ricusazione**, proposta dal **medesimo candidato** alla procedura in parola nei riguardi della Prof.ssa Lina MALFONA, pervenuta in Ateneo a mezzo PEC in data 8.3.2024 (ns. prot.n 18335 del'8.3.2024), quindi ancora una volta quasi allo scadere del termine previsto;

Vista la motivazione riportata nella predetta istanza, in particolare il fatto che la docente, commissario nell'ambito di una procedura indetta presso l'Università Sapienza di Roma avrebbe *mancato ai propri doveri d'ufficio, omettendo il compimento di ogni azione e lasciando spirare infruttuosamente i termini di conclusione del procedimento previsti dall'art.4 e 6 del Bando (lex specialis)*;

Considerato peraltro che il candidato non ha allegato alcun documento idoneo a supportare quanto asserito, in particolare il DD n. 253 del 13.12.2021 citato nell'istanza di ricusazione, mediante il quale l'Università Sapienza di Roma avrebbe revocato in autotutela la procedura concorsuale, al fine eventualmente anche di identificare il complesso delle motivazioni alla base di un tale provvedimento;

Considerato inoltre che nei pubblici concorsi per i componenti delle commissioni esaminatrici l'obbligo di astenersi sussiste solamente in presenza di una delle condizioni previste dall'art. 51 del c.p.c., essendo vietata ogni estensione analogica, che, ai sensi dell'art. 51, comma 2, c.p.c. la violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento può rinvenirsi laddove vi sia un potenziale conflitto di interessi per l'esistenza di una causa pendente tra le parti, o una di grave inimicizia tra di esse e che le ipotesi di ricusazione dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari sono tassative e di stretta interpretazione (cfr. TAR Bologna, sez. I, 07/03/2018, n. 210);

Considerato che nel caso di specie si ritiene non sussistere un'ipotesi di conflitto d'interessi per *grave inimicizia tra le parti*, dal momento che la Prof.ssa Malfona, secondo quanto pare evincersi dall'istanza, tutt'altro che circostanziata, nella precedente procedura sembrerebbe non aver espresso alcuna valutazione (né positiva ma nemmeno negativa) - nei riguardi del candidato, né appare chiarito né dimostrato che la commissione abbia nell'ambito delle precedenti procedure avuto accesso alle candidature, inclusa quella dell'odierno ricusante, mentre quest'ultimo deve comprovare la sussistenza di obiettive circostanze di conflittualità circa la sussistenza di comportamenti inequivoci e palesi di ostilità preconcetta da parte del ricusato, che non possono essere relegati a meri apprezzamenti soggettivi (cfr. T.A.R. Palermo, sez. II, 12/12/2013, n. 244);

Considerato peraltro che la mera presentazione di un esposto si ritiene non integri una fattispecie di *causa pendente*, poiché è tutt'altro che scontato che da un'apertura di indagini si giunga a radicare un processo dinanzi al giudice;

Considerato l'orientamento giurisprudenziale per cui le cause di incompatibilità sfuggono a ogni tentativo di manipolazione analogica allo scopo di tutelare l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici, e ciò allo scopo di evitare interferenze o interventi esterni, preordinati a determinare, mediante usi forzati o infondati di detti obblighi, una composizione gradita o intimorita dell'organo giudicante (cfr. T.A.R. Napoli, sez. II, 25/01/2017, n. 503; Consiglio di Stato sez. III, 02/04/2014, n. 1577);

Considerato altresì che, nonostante il notevole lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione del bando di concorso (agosto 2023), di fatto anche a seguito delle reiterate istanze di ricusazione proposte dal medesimo candidato, a distanza di diversi mesi la procedura concorsuale è ad oggi ancora in fase iniziale, mentre è interesse superiore dell'Ateneo, e del Dipartimento stesso reclutare tempestivamente il ricercatore di tipo a) al fine di poter soddisfare le esigenze di natura didattica e scientifica sottese alla posizione medesima, già in parte evidentemente compromesse a causa dei rallentamenti imposti dalle interruzioni, e, non in ultimo, gli interessi degli stessi studenti;

Considerato pertanto che per tutto quanto sopra visto si ritengono non sussistere motivazioni idonee a giustificare l'accoglimento dell'istanza di ricusazione;

DECRETA

Art. 1 – L'istanza di ricusazione di cui alle premesse proposta nei confronti della Prof.ssa Lina MALFONA è rigettata.

Art. 2 – La Commissione nominata con **D.R. n. 677 del 12.02.2024** è integralmente confermata, e dalla data di pubblicazione del presente decreto riprendono i termini regolamentari per l'espletamento dei lavori concorsuali.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica del medesimo Decreto.

Il presente decreto, firmato digitalmente, è depositato presso l'Area Personale – Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento e Mobilità del Personale Docente.

IL RETTORE
firmato digitalmente
Prof. Federico DELFINO